

HOLY SEE PRESS OFFICE  
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE  
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS

# BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0905

Sabato 16.12.2017

**Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi su “ Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione”**

ISTRUZIONE

*Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione*

Roma 2017

INDICE

INTRODUZIONE

PARTE I. Richiesta del consenso della Congregazione delle Cause dei Santi (artt. 1-6)

PARTE II. Fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere

Titolo I. Atti iniziali (artt. 7-12)

Titolo II. Le specifiche operazioni

Capitolo I. Ricognizione canonica (artt. 13-20)

Capitolo II. Prelievo di frammenti e confezione di reliquie (artt. 21-25)

Capitolo III. Traslazione dell'urna e alienazione delle reliquie (artt. 26-27)

Titolo III. Atti finali (artt. 28-30)

PARTE III. Pellegrinaggio delle reliquie (artt. 31-38)

CONCLUSIONE

INTRODUZIONE

Le reliquie nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione. [1] Le reliquie dei Beati e dei Santi non possono essere esposte alla venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell'autorità ecclesiastica che ne garantisca l'autenticità.

Tradizionalmente vengono considerate *reliquie insigni* il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l'intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione. A queste reliquie i Vescovi diocesani, gli Eparchi, quanti ad essi sono equiparati dal diritto, e la Congregazione delle Cause dei Santi riservano una speciale cura e vigilanza per assicurarne la conservazione e la venerazione e per evitarne gli abusi. Vanno, pertanto, custodite in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto.

Sono considerate *reliquie non insigni* piccoli frammenti del corpo dei Beati e dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone. Debbono essere possibilmente custodite in teche sigillate. Vanno comunque conservate e onorate con spirito religioso, evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio.

Analoga disciplina viene applicata anche ai *resti mortali (exuviae)* dei Servi di Dio e dei Venerabili, le cui Cause di beatificazione e canonizzazione sono in corso. Finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la canonizzazione, i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato beatificato o canonizzato.

La presente *Istruzione* sostituisce l'*Appendice* dell'*Istruzione Sanctorum Mater* [2] e si rivolge ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nonché a coloro che partecipano alle procedure riguardanti le reliquie dei Beati e dei Santi e i resti mortali dei Servi di Dio e dei Venerabili, per facilitare l'applicazione di quanto richiesto in una materia così particolare.

In questa *Istruzione* viene presentata la procedura canonica da seguire per verificare l'autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell'urna e alienazione delle reliquie. Si espone, inoltre, quanto è necessario per ottenere il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per effettuare tali operazioni e la procedura da seguire per il pellegrinaggio delle reliquie.

PARTE I

Richiesta del consenso  
della Congregazione delle Cause dei Santi

Articolo 1

Competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui resti mortali è il Vescovo della diocesi o dell'eparchia, dove sono custoditi, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi.

Articolo 2

§ 1. Prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti mortali si deve osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile locale e ottenere, in conformità a tale legge, il consenso dell'erede.

§ 2. Prima della beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, l'erede sia invitato dal Vescovo competente a

donare i resti mortali alla Chiesa tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche, affinché si possa salvaguardarne la conservazione.

### Articolo 3

§ 1. Il Vescovo competente invii al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi l'istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che intende svolgere.

§ 2. Nella stessa istanza il Vescovo specifichi il luogo esatto dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.) e l'avvenuto adempimento della prescrizione, di cui all'art. 2 § 1 della presente Istruzione.

### Articolo 4

§ 1. Se il Vescovo intende effettuare la traslazione (ossia il trasferimento permanente) entro i confini della stessa diocesi o eparchia, specifichi alla Congregazione il luogo della nuova collocazione delle reliquie o dei resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.), accludendone il progetto.

§ 2. Nel caso di traslazione in altra diocesi o eparchia, il Vescovo invii alla Congregazione, insieme al progetto della nuova collocazione delle reliquie o dei resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.), il consenso scritto del Vescovo che li accoglierà.

### Articolo 5

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati (ossia trasferiti permanentemente di proprietà) entro i confini della medesima diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all'istanza di cui all'art. 3 § 1 della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto dell'alienatore e del futuro proprietario.

§ 2. Qualora le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati ad un'altra diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all'istanza di cui all'art. 3 § 1 della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto del Vescovo che li accoglierà, il consenso scritto dell'alienatore e del futuro proprietario, nonché il progetto della nuova collocazione.

§ 3. Per l'alienazione di reliquie insigni, icone e immagini preziose delle Chiese Orientali è competente sia la Congregazione delle Cause dei Santi che il Patriarca con il consenso del Sinodo permanente. [3]

§ 4. Se le reliquie di un Beato o di un Santo dovessero essere portate in pellegrinaggio (ossia trasferiti temporaneamente) in altre diocesi o eparchie, il Vescovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun Vescovo che le accoglierà e inviarne copia alla Congregazione, insieme all'istanza, di cui all'art. 3 § 1 della presente Istruzione.

## PARTE II

### Fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere

#### Titolo I Atti iniziali

### Articolo 6

Ottenuto il consenso della Congregazione, concesso tramite l'apposito Rescritto, il Vescovo può procedere attenendosi a questa Istruzione, evitando scrupolosamente ogni segno di culto indebito ad un Servo di Dio o Venerabile non ancora beatificato.

### Articolo 7

Il Vescovo del territorio, dove si trovano le reliquie o i resti mortali, può agire personalmente o tramite un Sacerdote suo Delegato.

#### Articolo 8

Il Vescovo costituisca un Tribunale, nominando con decreto coloro che svolgeranno le funzioni di Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia e Notaio.

#### Articolo 9

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un perito medico (anatomopatologo, medico legale o un altro medico specializzato) e, se necessario, un ausiliare del perito medico (tecnico autoptico), nonché altri incaricati ad effettuare i lavori tecnici.

#### Articolo 10

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini, inoltre, almeno due fedeli (sacerdoti, consacrati/e, laici/laiche) con il compito di sottoscrivere gli atti in qualità di testimoni.

#### Articolo 11

Il Postulatore e il Vice-Postulatore della Causa possono assistere di diritto.

#### Articolo 12

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d'ufficio.

### Titolo II

#### Le specifiche operazioni

#### Capitolo I

#### Ricognizione canonica

#### Articolo 13

§ 1. In un giorno e in un'ora appositamente stabiliti, il Vescovo o il Delegato Episcopale e tutti coloro, di cui agli artt. 8-11 della presente Istruzione, si rechino al luogo dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali.

§ 2. Potranno assistere alla ricognizione anche quelle persone che il Vescovo o il Delegato Episcopale riterrà opportuno.

§ 3. Si eviti in ogni modo di dare pubblicità all'avvenimento.

#### Articolo 14

§ 1. Prima dell'estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in cui sono conservati, se c'è un documento autentico dell'ultima sepoltura, ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si constata al momento presente.

§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l'urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del

Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile, di cui si tratta.

#### Articolo 15

Le reliquie o i resti mortali siano deposti sopra un tavolo, coperto da un drappo decoroso, affinché i periti anatomici possano ripulirli dalla polvere e da altre impurità.

#### Articolo 16

§ 1. Compiute queste operazioni, i periti anatomici ispezionino attentamente le reliquie del Beato o del Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile.

§ 2. Inoltre, identifichino analiticamente tutte le parti del corpo, ne descrivano dettagliatamente lo stato e ne facciano oggetto di una Relazione da loro sottoscritta e allegata agli atti.

#### Articolo 17

Qualora la ricognizione canonica evidenziasse la necessità o l'opportunità di trattamenti conservativi, ottenuto il consenso del Vescovo, questi vengano eseguiti, applicando le tecniche più accreditate nei luoghi e nei modi che i periti anatomici o altri esperti stabiliranno.

#### Articolo 18

Se la ricognizione canonica non può essere portata a termine in un'unica sessione, il luogo in cui essa si svolge sia chiuso a chiave e si adottino le necessarie cautele in modo da evitare qualsiasi furto o pericolo di profanazione. La chiave sarà custodita dal Vescovo o dal Delegato Episcopale.

#### Articolo 19

§ 1. Compiuto quanto è necessario per provvedere alla conservazione delle reliquie o dei resti mortali e ricomposto il corpo, si riponga eventualmente il tutto in una nuova urna.

§ 2. Se le reliquie o i resti mortali vengono avvolti in nuovi indumenti, questi, per quanto possibile, siano della stessa foggia di quelli precedenti.

§ 3. Il Vescovo o il Delegato Episcopale abbia cura che nessuno sottragga alcunché dall'urna o vi introduca qualcosa.

§ 4. Se possibile, vengano religiosamente custoditi la vecchia urna e tutto ciò che è stato ritrovato in essa; altrimenti vengano distrutti.

#### Articolo 20

Il verbale di tutto quanto è stato compiuto, venga riposto in un contenitore, munito del sigillo del Vescovo, e sia inserito nell'urna.

### Capitolo II

#### Prelievo di frammenti e confezione di reliquie

#### Articolo 21

§ 1. Qualora sia imminente la canonizzazione di un Beato o la beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, o per altri motivi giustificati nell'istanza di cui all'art. 3 § 1 della presente Istruzione, nel contesto di una legittima ricognizione canonica, si può procedere, su indicazioni del perito anatomico, al prelievo di alcune piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo.

§ 2. Tali frammenti vengano consegnati dal Vescovo o dal Delegato Episcopale al Postulatore o al Vice-

Postulatore della Causa per la confezione delle reliquie.

#### Articolo 22

Il Vescovo, sentito il parere del Postulatore della Causa, decida il luogo per la custodia dei frammenti prelevati.

#### Articolo 23

§ 1. Spetta al Postulatore della Causa preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie.

§ 2. In assenza della Postulazione, spetta al Vescovo diocesano, all'Eparca o a colui ad esso equiparato dal diritto, o a un loro Delegato, preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie.

#### Articolo 24

Non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il Vescovo non abbia ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la confezione di reliquie insigni.

#### Articolo 25

Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati. [4]

### Capitolo III

#### Traslazione dell'urna e alienazione delle reliquie

#### Articolo 26

§ 1. Se si tratta della traslazione dei resti mortali di un Servo di Dio o di un Venerabile entro i confini della medesima diocesi o eparchia, l'urna sia chiusa e legata con delle fasce fissate dal sigillo del Vescovo e, senza alcuna solennità, sia collocata nel medesimo luogo o nel nuovo luogo di sepoltura, evitando ogni segno di culto indebito ai sensi dei Decreti di Urbano VIII sul non culto. [5]

§ 2. Qualora si tratti delle reliquie di un Beato o di un Santo, eventuali segni di culto pubblico sono permessi secondo le vigenti norme liturgiche.

#### Articolo 27

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali saranno trasferiti ad un'altra diocesi o eparchia in modo definitivo, dopo aver osservato la prescrizione riportata nell'art. 2 § 1 della presente Istruzione, il Vescovo della diocesi o dell'eparchia dove sono custoditi, nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o laico/a) per ricoprire l'incarico di Custode-Portitore.

§ 2. Il Custode-Portitore li accompagnerà fino alla loro destinazione definitiva presso il luogo stabilito dal Vescovo della diocesi o dell'eparchia che accoglierà le reliquie o i resti mortali, regolandosi secondo l'art. 26 della presente Istruzione.

### Titolo III

#### Atti finali

#### Articolo 28

§ 1. Il Notaio registri tutte le operazioni effettuate in un apposito verbale, sottoscritto dal Vescovo o Delegato Episcopale, dal Promotore di Giustizia, dai periti anatomici e da due testimoni, di cui agli artt. 9-10 della presente

Istruzione, nonché dal Notaio, il quale autentica gli atti con la sua firma e il suo timbro.

§ 2. Nel verbale venga inserito il Rescritto del consenso della Congregazione delle Cause dei Santi.

#### Articolo 29

§ 1. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, chiuso e sigillato con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione delle Cause dei Santi.

§ 2. Qualora vengano autorizzate fotografie o filmati delle operazioni compiute, questi siano allegati al verbale e vengano custoditi, insieme allo stesso, nella Curia diocesana o eparchiale.

#### Articolo 30

Le immagini e le informazioni, ricavate dai trattamenti anatomici e da tutte le operazioni effettuate, non devono essere divulgate o rese pubbliche senza l'autorizzazione scritta del Vescovo competente e quella dell'eventuale erede.

### PARTE III

#### Pellegrinaggio delle reliquie

#### Articolo 31

§ 1. Le reliquie di un Beato o di un Santo possono essere portate in pellegrinaggio in luoghi diversi entro i confini della medesima diocesi o eparchia. In tal caso, il Vescovo competente incarichi un Custode-Portitore che accompagni le reliquie nei diversi luoghi.

§ 2. Per i pellegrinaggi fuori diocesi, ci si attenga agli artt. 5 § 4 e 32-38 della presente Istruzione.

#### Articolo 32

§ 1. Il Vescovo competente può presiedere alle operazioni personalmente o tramite un Sacerdote suo Delegato, nominato *ad hoc*.

§ 2. Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un Notaio e altri incaricati dei lavori tecnici.

#### Articolo 33

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d'ufficio.

#### Articolo 34

§ 1. Osservato tutto ciò di cui all'art. 2 § 1 della presente Istruzione, e dopo aver ricevuto il Rescritto del consenso della Congregazione, il Vescovo o il Delegato Episcopale, il Notaio e gli incaricati dei lavori tecnici si rechino al luogo in cui sono custodite le reliquie.

§ 2. Potranno assistere all'atto quelle persone che il Vescovo o il Delegato Episcopale riterrà opportuno.

#### Articolo 35

§ 1. Estratta l'urna, se c'è un documento autentico dell'ultima ricognizione canonica o dell'ultimo pellegrinaggio, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si constata al momento presente.

§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico della sepoltura, della precedente ricognizione canonica o dell'ultimo pellegrinaggio, oppure se l'urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni

diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del Santo, di cui si tratta.

#### Articolo 36

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o laico/a) come Custode-Portatore, che accompagnerà le reliquie per tutto il percorso del pellegrinaggio.

#### Articolo 37

Per quanto riguarda il culto di un Beato durante il pellegrinaggio delle reliquie, occorre attenersi alle prescrizioni vigenti: «In occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di un Beato [...], la possibilità di celebrazioni liturgiche in suo onore è concessa dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per le singole chiese in cui le reliquie sono esposte alla venerazione dei fedeli e per i giorni in cui esse vi sostano. La richiesta viene presentata da chi organizza il pellegrinaggio». [6]

#### Articolo 38

§ 1. Terminato il pellegrinaggio, le reliquie vengano riposte nel luogo originario.

§ 2. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, steso dal Notaio, chiuso e sigillato con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione delle Cause dei Santi.

### CONCLUSIONE

La risoluzione di altre eventuali questioni è rimessa al giudizio e alla prudenza del Vescovo e del Delegato Episcopale.

Dato a Roma, dalla Congregazione delle Cause dei Santi, l'8 dicembre 2017, Festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Angelo Card. Amato, S.D.B.  
Prefetto

+ Marcello Bartolucci  
Arcivescovo tit. di Bevagna  
Segretario

[01939-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0905-XX.01]

---

[1] "I santi sono venerati nella Chiesa, secondo la tradizione, e le loro reliquie autentiche e le immagini sono tenute in onore": Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, n. 111.

[2] Cfr. AAS 99 (2007), 465-517.

[3] Cfr. cann. 887 e 888 del CCEO.

[4] Cfr. can. 1190 § 1 del CIC; can. 888 § 1 del CCEO.

[5] Ad esempio sono proibiti: la sepoltura sotto un altare; le immagini del Servo di Dio o del Venerabile con raggi o aureola; la loro esposizione su altari; gli *ex voto* presso la tomba o presso le immagini del Servo di Dio o del



Venerabile; ecc.

[6] Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Notificazione circa la concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati*, Prot. N. 717/15 del 27 gennaio 2016; Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, art. 69.

---